

mio e del collega Sorani, figura tanto nella procedura germanica, quanto nella procedura francese. Nella procedura germanica è detto...

**Manna.** Nel rito formale.

**Vigna.** No, non è nel formale. Nel paragrafo 272 è detto:

« Gli assunti di fatto e mezzi di prova, le conclusioni sulle quali la parte contraria non può prevedibilmente dare alcuna spiegazione senza prima averne avuta conoscenza, devono da ciascuna delle parti essere, prima della discussione orale, a quella comunicate in tempo, sì che la parte contraria possa prenderne la necessaria conoscenza. »

Nel Codice di procedura francese c'è analoga disposizione per stabilire che le difese, con gli elementi su cui sono appoggiate, devono essere preventivamente comunicate all'altra parte.

L'emendamento mio e del collega Sorani, tende quindi a stabilire l'obbligo che le parti arrivino alla discussione orale che si fa nell'udienza, con la perfetta conoscenza di tutte le circostanze di fatto su cui si aggirerà poi la discussione in diritto. Pare a me che, nell'udienza, la perfetta cognizione di tutte le circostanze di fatto su cui si aggirerà la discussione fra le parti si debba imporre; ed io confido che tanto l'onorevole relatore quanto l'onorevole ministro, vorranno accogliere questa nostra proposta.

Il terzo emendamento, più che un emendamento è una semplice modificazione. Esso prevede la facoltà di poter ritirare, anche per originale, i documenti prodotti dalla controparte, quando al ritiro di questi documenti vi sia il consenso dell'altra parte, oppure quando, per ragioni eccezionali, il presidente creda opportuno di poter lasciare asportare dalla cancelleria quei documenti medesimi in originale.

Abbiamo anche nella nostra procedura il caso in cui si possono ritirare i documenti originali che sono depositati persino negli Archivi notarili, appunto perchè si possono presentare casi assolutamente eccezionali in cui, per una ragione suprema e superiore, vi è la necessità di ritirare, proprio in originale, questi documenti.

Cito il caso, per esempio, di una cambiale o di un titolo qualunque in cui occorre di far riconoscere la firma, e la parte non possa, per ragioni fisiche, recarsi nella cancelleria del tribunale a riconoscere questa firma. Al-

lora; secondo me, è opportuno che, con le garanzie e con le norme che il presidente stabilirà, si conceda la facoltà di potere asportare gli originali stessi dalla cancelleria.

Il quarto emendamento ha tratto all'obbligo per entrambe le parti di depositare nella cancelleria i documenti e le loro conclusioni. Obbligo, e non pura e semplice facoltà. Ho riservato di proposito l'enunciazione di questa parte all'ultimo, e non in principio come avrebbe dovuto essere per ragione logica, perchè di questa facoltà od obbligo si è già discusso dinanzi alla Commissione, e i pareri furono contrari.

Pare a me che l'obbligo del deposito risponda a quel principio che informa la legge; il principio, cioè, di salvare dalle sorprese a cui possono essere soggetti i litiganti.

Se noi imponiamo come obbligo all'una parte ed all'altra di depositare i documenti e le conclusioni, allora noi realmente arriviamo a quell'ideale che è nelle aspirazioni di tutti; che, cioè, arrivata la discussione, i rappresentanti delle parti siano informati di tutto ciò che sarà materia di discussione in condizioni di completa eguaglianza.

È a questo principio che si ispira il mio emendamento, ed io non aggiungo parola, perchè ho visto che altri emendamenti si informano al medesimo concetto della obbligatorietà: altri colleghi svolgeranno quindi quegli emendamenti, ed io mi riservo di vedere se convenga, per questa parte, piuttosto associarmi ai loro o mantenere il mio emendamento.

Credo, però, opportuno assolutamente insistere a rilevare, richiamando tutta l'attenzione del ministro, che l'obbligo di depositare e conclusioni e documenti quattro giorni prima risponde a quello che egli ha detto essere il suo fine; cioè di evitare le sorprese e garantire la lealtà della discussione fra le parti. (*Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mezzanotte.

**Mezzanotte.** Dopo quanto dissi ieri e quanto oggi ha ripetuto il collega Vigna, mi sembra opportuno limitarmi a poche considerazioni intorno alla necessità di obbligare tutte le parti a depositare i documenti in cancelleria.

Tale obbligo risponde proprio allo scopo sostanziale della legge, la quale vuole nei giudizi, oltre la massima sollecitudine, an-